

283.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI GIOVEDÌ 14 MAGGIO 1970

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BOLDRINI

INDICE

| | PAG. | | PAG. |
|--|-------|---|-------|
| Congedi | 17525 | CORTI | 17527 |
| Disegno e proposta di legge (<i>Seguito della discussione</i>): | | DONAT-CATTIN, Ministro del lavoro e della previdenza sociale | 17538 |
| Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento (<i>Approvato dal Senato</i>) (2133); | | IANNIELLO | 17531 |
| VECCHIETTI ed altri: Norme per la tutela della sicurezza, della libertà e della dignità dei lavoratori (70) | 17526 | MANCINI VINCENZO, Relatore | 17536 |
| PRESIDENTE | 17526 | PISICCHIO | 17526 |
| | | PUCCI DI BARSENTO | 17533 |
| | | Proposte di legge: | |
| | | (<i>Annunzio</i>) | 17525 |
| | | (<i>Deferimento a Commissione</i>) | 17525 |
| | | (<i>Svolgimento</i>) | 17525 |

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10.

FINELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Amadeo, Bertè e Perdonà.

(I congedi sono concessi).

**Annunzio
di proposte di legge.**

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

BALLARIN ed altri: « Revisione della legislazione sulla previdenza marinara » (2502);

BERNARDI e MARCHETTI: « Riscatto dei contributi previdenziali da parte degli impiegati esclusi dall'assicurazione obbligatoria per la invalidità, vecchiaia ed i superstiti, in forza del limite di retribuzione per i servizi prestati prima del 1° settembre 1950 » (2503);

BERNARDI e MARCHETTI: « Estensione della competenza dell'Opera nazionale pensionati d'Italia ai pensionati delle casse di previdenza amministrare dal Ministero del tesoro » (2504).

Saranno stampate e distribuite. Avendo gli onorevoli proponenti rinunciato allo svolgimento, le proposte di legge saranno trasmesse alle competenti Commissioni permanenti, con riserva di stabilirne la sede.

Deferimenti a Commissioni.

PRESIDENTE. La VIII Commissione permanente (Istruzione) ha deliberato di chiedere che la seguente proposta di legge:

BADALONI MARIA ed altri: « Estensione agli istituti d'arte della legge 27 ottobre 1969, n. 754, concernente la sperimentazione negli istituti professionali » (2076)

ad essa assegnata in sede referente, le sia deferita in sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La IX Commissione permanente (Lavori pubblici) ha deliberato di chiedere che la seguente proposta di legge:

MANCINI GIACOMO: « Autorizzazione di spesa per il completamento del palazzo di giustizia di Cosenza » (1797)

ad essa assegnata in sede referente, le sia deferita in sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

**Svolgimento
di proposte di legge.**

La Camera accorda la presa in considerazione alle seguenti proposte di legge, per le quali i presentatori si rimettono alle relazioni scritte e alle quali il Governo, con le consuete riserve, non si oppone:

MATTARELLI: « Integrazione dell'articolo 7 della legge 13 giugno 1966, n. 543, concernente l'istituzione presso l'università degli studi di Siena della facoltà di scienze economiche e bancarie » (1574);

GIORDANO, BODRATO, FRACANZANI, ZAMBERLETTI, MARCHETTI, SISTO, FIORET, MIOTTI CARLI AMALIA e BOFFARDI INES: « Estensione a favore del personale non insegnante di ruolo della scuola media delle norme stabilite dalla legge 2 aprile 1968, n. 457 » (1854);

AMADEI LEONETTO, MUSOTTO, CALDORO, DI PRIMIO, LEPRE, BALLARDINI, ZAPPA, LEZZI, BRANDI, FRASCA e DI NARDO RAFFAELE: « Norme sullo stato giuridico degli appartenenti alla magistratura » (2167);

ANSELMI TINA, BADALONI MARIA, BOFFARDI INES, COCCO MARIA, MARTINI MARIA ELETTA, MIOTTI CARLI AMALIA, CATTANEO PETRINI GIANINA, ERMINERO, MANCINI VINCENZO, BRESSANI, ALLOCCA, MARCHETTI, SALVI, ROGNONI, BERNARDI, GITTI, PISICCHIO, BELCI, GRANELLI, SCOTTI, SCHIAVON, FABBRI, PANDOLFI, DALL'ARMELLINA, PISONI, FUSARO, de STASIO, TRAVERSA, GIRAUDI, BOLDRIN, PICCINELLI, REVELLI, STORCHI, CARTA, BARDOTTI, RAUSA, GIRARDIN, MERENDA, BERTÈ, SANGALLI, VAGHI, GALLONI, DE POLI, AMADEO, DEGAN, CANESTRARI, MAGGIONI, PERDONÀ, SCIANATICO, ROMANATO, SISTO, ALLEGRI, GRASSI BERTAZZI, MATTARELLI, BALASSO, CAVALIERE, RUSSO FERDINANDO, ISGRÒ, MONTI,

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 MAGGIO 1970

FOSCHI, MAZZA, AMODIO, DE PONTI, PATRINI, FRACASSI, PREARO, URSO, AZIMONTI, FIORET, BIANCHI GERARDO, ARMANI, CRISTOFORI, FELICI, VEDOVATO, BARBERI, LUCCHESI, PALMITESSA, PINTUS, CIAFFI, RACCHETTI, TURNATURI, MICHELI PIETRO, LOBIANCO e DE LEONARDIS: « Assegno di natalità alle lavoratrici esercenti attività commerciali » (2201);

ANSELMI TINA, BADALONI MARIA, BOFFARDI INES, COCCO MARIA, MARTINI MARIA ELETTA, MIOTTI CARLI AMALIA, CATTANEO PETRINI GIANNINA, ERMINERO, MANCINI VINCENZO, BRESSANI, ALLOCCA, MARCHETTI, SALVI, ROGNONI, BERNARDI, GITTI, PISICCHIO, BELCI, GRANELLI, SCOTTI, SCHIAVON, FABBRI, PANDOLFI, DALL'ARMELLINA, PISONI, FUSARO, de STASIO, TRAVERSA, GIRAUDI, BOLDRIN, PICCINELLI, REVELLI, STORCHI, CARTA, BARDOTTI, RAUSA, GIRARDIN, MERENDA, BERTÈ, SANGALLI, VAGHI, GALLONI, DE POLI, AMADEO, DEGAN, CANESTRARI, MAGGIONI, PERDONÀ, SCIANATICO, ROMANATO, SISTO, ALLEGRI, GRASSI BERTAZZI, MATTARELLI, BALASSO, CAVALIERE, RUSSO FERDINANDO, ISGRÒ, MONTI, FOSCHI, MAZZA, AMODIO, DE PONTI, PATRINI, FRACASSI, PREARO, URSO, AZIMONTI, FIORET, BIANCHI GERARDO, ARMANI, CRISTOFORI, FELICI, VEDOVATO, BARBERI, LUCCHESI, PALMITESSA, PINTUS, CIAFFI, RACCHETTI, TURNATURI, MICHELI PIETRO, LOBIANCO e DE LEONARDIS: « Assegno di natalità alle lavoratrici artigiane » (2202);

TOZZI CONDIVI: « Estensione della legge 28 luglio 1967, n. 641, concernente l'edilizia scolastica e universitaria, alle aziende agrarie operanti per gli istituti tecnici agrari » (2489).

La Camera accorda inoltre l'urgenza per la proposta di legge n. 2167.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento (approvato dal Senato) (2133) e della concorrente proposta di legge Vecchietti ed altri (70).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta del disegno di legge, già approvato dal Senato: Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento; e della concorrente proposta di legge Vecchietti ed altri.

È iscritto a parlare l'onorevole Pisicchio. Ne ha facoltà.

PISICCHIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, non è facile per me portare in quest'aula argomenti nuovi dopo l'ampio dibattito svoltosi al Senato e in Commissione lavoro e dopo quanto è stato detto e scritto sullo « statuto dei diritti dei lavoratori ». Il provvedimento in esame, che si propone l'obiettivo di dettare « norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento », non può non richiamare alla nostra memoria un passato e, in parte, direi anche un presente in cui nell'interno delle aziende imperava l'ideologia ottocentesca, col dominio esclusivo dell'imprenditore, e in cui le condizioni socio-economiche del nostro paese e la divisione dei sindacati e dei lavoratori ben raramente consentivano ai sindacati di colmare contrattualmente lo squilibrio di potere esistente e di incidere profondamente per una modifica dei rapporti di forza, a tutela dei più elementari diritti dei lavoratori nei posti di lavoro e del sindacato nella società.

Le azioni sindacali per la conquista di un migliore sistema pensionistico, i miglioramenti contrattuali ottenuti con le lotte dello scorso autunno, le ordinate e civili azioni sindacali per le grandi riforme e gli incontri tra Governo e sindacati per i problemi extra-contrattuali, hanno ribaltato quasi completamente quella situazione di emarginazione e di scarso potere della classe lavoratrice. Tutto ciò non toglie al provvedimento in esame la sua validità, ma sicuramente ne attenua la originaria importanza.

Purtroppo, esistono ancora nelle aziende, piccole e grandi, private e pubbliche, sistemi di repressione, di mortificazione della dignità umana e di intimidazione; ma a questo punto mi domando in che misura un disegno di legge come quello in esame possa produrre gli effetti che si propone. Quale efficacia potrà avere nelle zone del sud, dove la disoccupazione e la sottoccupazione creano le più favorevoli condizioni al mantenimento del vecchio sistema paternalistico e discriminatorio nelle aziende, dove sono richieste precise condizioni per ottenere un posto di lavoro, dove — parlo anche del settore pubblico — è proibito iscriversi al sindacato o partecipare ad uno sciopero, pena la perdita del posto?

GRAMEGNA. Come al tubificio Scianatico dove hanno fatto la serrata.

PISICCHIO. Esattamente.

Non vorrei che l'approvazione del provvedimento creasse eccessive illusioni tra i lavoratori e che l'applicabilità concreta delle norme s'infrangesse di fronte alla preoccupazione costante della instabilità del posto di lavoro.

Vorrei pure che non si pensasse di offrire questa legge ai lavoratori, specialmente a quelli meridionali, quale contentino a fronte del ritardo e dell'esasperante lentezza con cui vengono assunte altre più importanti iniziative capaci effettivamente di liberare i lavoratori dal bisogno e dalla soggezione. La vera tutela delle libertà sindacali, della sicurezza e della dignità, non si potrà mai ottenere pienamente, attraverso una, sia pure buona, legge, ma con il pieno e stabile impiego.

Mi rendo conto che dopo tanto attendere e parlare di « statuto e di diritti » si sono create notevoli aspettative e pertanto sono intimamente convinto che molti, troppi lavoratori, anche estranei alla classe operaia, attendono e sollecitano con eccessiva fiducia l'approvazione della legge, così come avviene per il provvedimento relativo alla giusta causa sui licenziamenti; ma è a tutti noto qual è stato il risultato concreto di quella legge e mi pare superfluo stare qui a ricordarlo (basti pensare alle lungaggini dell'iter giudiziario). È certa una cosa: che contro i licenziamenti per rappresaglia la migliore legge rimane la pronta azione dei lavoratori. Facciamo in modo che i lavoratori non abbiano a diffidare delle troppe tutele legislative e che agli accaniti sostenitori del riconoscimento giuridico del sindacato non venga fornita, a lungo andare, l'occasione per attuare il loro disegno d'ingabbiamento del sindacato stesso. Diamo invece ai lavoratori la possibilità di avere maggiore fiducia nel proprio responsabile ruolo e nel potere autonomo dello strumento sindacale.

Ed è in questo senso che va inteso il provvedimento in esame, cioè come attuazione dei principi costituzionali di tutela dei diritti dei lavoratori, specie di quei lavoratori con debole potere contrattuale, senza ledere, anzi esaltandola, l'autonomia sindacale; una legge, cioè, che faccia considerare il lavoratore soggetto e non oggetto, che miri essenzialmente a realizzare nuove e più idonee forme di partecipazione e di potere attraverso il potenziamento e il rafforzamento del sindacato nelle aziende e che sia di sostegno alle azioni del sindacato stesso.

Questo e non altro chiedono i lavoratori e le organizzazioni sindacali; dare una diversa interpretazione o, peggio, tentare come si sta facendo da parte di qualche gruppo politico, di allargare la sfera della legge per raggiungere altri scopi che non riguardino il rapporto di lavoro, significa voler uscire fuori del seminato e snaturare lo spirito cui è stato informato il provvedimento.

Ed ora poche e brevissime considerazioni di merito.

La prima riguarda il collocamento. A parte la necessità di uniformare le norme della legge in discussione a quelle già approvate per l'agricoltura, ci troviamo ancora di fronte ad una soluzione parziale e di tipo burocratico che, parcellizzando ulteriormente un controllo meccanico sulla dinamica dell'offerta e della domanda di lavoro, fa perdere all'attività di collocamento qualsiasi effettivo legame con le tendenze generali dello sviluppo e con la necessità di attuare una politica attiva del lavoro.

Urgente perciò si appalesa la necessità del riordinamento generale della materia del collocamento.

Limitativi, per l'attività delle organizzazioni sindacali, appaiono i riferimenti riguardanti la costituzione delle rappresentanze sindacali, contenuti nel disegno di legge, che affidano l'iniziativa ai lavoratori e non alle associazioni sindacali.

Altre considerazioni sono quelle relative al referendum, alla limitazione dell'articolo 35 e al contrasto dell'articolo 14 con l'articolo 19.

Voglio concludere questo mio sintetico intervento con l'auspicio che l'approvazione del disegno di legge in discussione possa portare un valido contributo alla tutela della libertà e della dignità umana del lavoratore e che insieme con l'unità sindacale e soprattutto con la piena occupazione si possano realizzare migliori condizioni per un più equilibrato potere e una nuova democrazia nell'impresa, non soltanto per monetizzare i rischi dello sfruttamento, ma per umanizzare i rapporti di lavoro, recando così un notevole contributo al progresso sociale e civile del paese. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Corti. Ne ha facoltà.

CORTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, in materia di diritti dei lavoratori vi è sempre la tentazione di portare alla tribuna parlamentare non solo

gli argomenti compresi nel provvedimento ma un poco tutti i problemi che coinvolgono la condizione operaia e dei lavoratori in generale nel nostro paese. Tra l'altro la discussione di questo provvedimento rappresenta un'occasione per farsi prendere dalla suggestione della retorica o per abbandonarsi alle più sottili e sofisticate disquisizioni in materia di diritto, come già è avvenuto in Commissione.

Non va d'altra parte dimenticato che su questo provvedimento vi è già stato al Senato un dibattito molto ampio. Ritengo pertanto che sia nostro dovere, in questa circostanza, contribuire almeno in parte a ridurre un tipico difetto del sistema bicamerale, e cioè quello della ripetizione delle discussioni. Dobbiamo inoltre tenere conto del calendario dei lavori parlamentari, che è condizionato dalla prossima sospensione dei lavori per le elezioni amministrative.

Non resta dunque, a nostro giudizio, che procedere all'approvazione della legge così come ci è stata trasmessa dal Senato, anche se abbiamo molte perplessità e molte riserve e avremmo voluto introdurre emendamenti su taluni punti che a nostro giudizio, se i tempi dell'*iter* parlamentare lo avessero consentito, avrebbero meritato di essere ulteriormente esaminati, approfonditi e modificati.

In sostanza si tratta però di una scelta politica, di approvare cioè questa legge così come essa è, anche se la consideriamo tutt'altro che perfetta, per evitare ulteriori ritardi e magari il pericolo che, in una mutata situazione politica, tutto possa essere rimesso in discussione.

Devo tuttavia esprimere la nostra preoccupazione per una certa enfasi di cui si vuol circondare questo provvedimento, a partire dallo stesso titolo giornalistico che ad esso è stato dato, quello cioè di « statuto dei diritti dei lavoratori » (preoccupazione che è riecheggiata anche nell'intervento testé pronunciato dal collega Pisicchio). Si tratta di una buona legge, che garantisce determinati diritti, che introduce importanti conquiste negli ambienti di lavoro; ma se dovessimo davvero parlare di « statuto dei lavoratori », dovremmo introdurre ben altri argomenti, garantire ben altri diritti, affermare ben altre conquiste. Molto più propriamente, dunque, il disegno di legge si intitola: « Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro ».

Molte delle norme contenute in questo disegno di legge, del resto, sono già di fatto

realizzate nel nostro paese attraverso la contrattazione sindacale. Molte di queste conquiste sono già un fatto compiuto attraverso i contratti di lavoro stipulati negli ultimi tempi.

Devo rilevare che il Parlamento è molto in ritardo in questo campo. Siamo in ritardo nell'attuazione delle norme costituzionali e siamo in ritardo in una serie di interventi che il mondo del lavoro giustamente attende dal Parlamento, dagli organi della collettività e dello Stato.

Per obiettività dobbiamo dire — però — che tale ritardo non è dovuto soltanto al Parlamento e al Governo: è dovuto anche ad un certo errore di prospettiva, a mio giudizio, e forse anche di presunzione, portato avanti da talune organizzazioni sindacali, per cui si è voluto evitare in ogni occasione qualsiasi intervento legislativo in materia di rapporto di lavoro. È questa una vecchia polemica che ha diviso e in parte ancora divide le organizzazioni sindacali. Non possiamo non sottolineare qui come questo atteggiamento — proprio tra l'altro di una grande organizzazione sindacale che aveva una massiccia presenza di suoi dirigenti in quest'aula — ha certamente contribuito a creare questo enorme ritardo nell'attuazione della Costituzione per quanto riguarda gli aspetti giuridici del rapporto di lavoro.

Noi consideriamo che sia stato un grave errore e siamo dunque lieti che almeno da questo punto di vista, cioè per alcuni diritti individuali e per alcune funzioni del sindacato, si provveda finalmente con il provvedimento che stiamo esaminando.

L'atteggiamento di non volere interventi legislativi in questa materia è sempre stato in aperta contraddizione, d'altra parte, con il fatto che, invece, ad ogni piè sospinto si chiedeva poi l'intervento dello Stato anche per le più piccole questioni di categoria o addirittura per chiedere la riapertura delle fabbriche; richieste che io ritengo giuste ma assolutamente contraddittorie con la posizione di principio contraria a qualsiasi intervento dello Stato in materia di rapporti di lavoro.

Per questo atteggiamento si è lasciata cadere nel nostro paese una iniziativa legislativa importantissima, che sanciva una conquista che i lavoratori avevano salutato con molto favore: mi riferisco alla iniziativa legislativa mirante a dare valore *erga omnes* ai contratti di lavoro.

In un paese come il nostro, dove, nonostante il recente rafforzamento delle organizzazioni sindacali, permangono vasti settori e vaste zone in cui il sindacato non è ancora

presente, la carenza principale che si verifica nel mondo del lavoro è quella del mancato rispetto dei contratti di lavoro, carenza che appunto si determina non tanto laddove sono presenti dei sindacati efficienti, ma in tutte quelle vaste zone e in quei vastissimi settori in cui la presenza sindacale non ha ancora raggiunto il livello di forza e di incisività sufficienti per far rispettare le norme contrattuali fissate in sede nazionale o provinciale.

A nostro giudizio questa è la vera carenza che oggi esiste, questo è uno dei problemi che oggi i lavoratori realmente sollevano. E non lasciamoci distogliere o disperdere in visioni particolaristiche di problemi che pure sono importanti, perdendo di vista questo che è l'essenziale: la garanzia del rispetto dell'applicazione dei contratti di lavoro, che non sarà realizzata totalmente nel paese finché non sarà assicurata attraverso una garanzia di legge.

Di tutto questo certamente il Parlamento dovrà riparlare e occuparsi al più presto. Noi preannunciamo in questa sede la presentazione di alcune proposte di legge, perché riteniamo che sia ormai tempo di provvedere. Tutto quello che sta avvenendo oggi nel paese sta a dimostrare che la spinta da parte dei lavoratori si fa sentire proprio nella direzione cui prima accennavo.

Non c'è dubbio che oggi nel paese è avvertita acutamente la carenza dello Stato in materia di rapporti di lavoro e di diritti del lavoro. Anche questa legge, in sostanza, che cosa ci dà? Noi, ripeto, l'approveremo e quindi non la vogliamo sottovalutare; ma dobbiamo anche dire che in pratica con essa garantiamo soltanto alcune libertà individuali e attribuiamo alcune prerogative ad un organismo, il sindacato, che purtuttavia non è giuridicamente riconosciuto e che dispone nel paese di un potere immenso, senza però avere neppure il diritto di intestarsi legittimamente una sede o il libretto di circolazione di un'automobile.

In sostanza non è esatto dire che qui si dà un riconoscimento giuridico ai sindacati; dobbiamo dire che si attribuiscono solo alcuni diritti e si garantiscono alcune prerogative ai sindacati; ma il problema di fondo resta insoluto e quindi aperto, ed è quello del riconoscimento dei sindacati, della formazione della loro rappresentatività, del controllo del loro funzionamento interno e delle loro decisioni.

Detto questo sul piano generale, vorrei aggiungere solo, per amore di brevità, che i punti che noi avremmo voluto perfezionare

sono in particolare quelli relativi all'articolo 5 sulle visite di accertamento sanitario. A questo proposito dobbiamo fare molta attenzione perché la materia si presta da una parte ad abusi, che poi finiscono per tornare a danno degli altri lavoratori, dall'altra ad abusi padronali che possono riaprire la possibilità di interventi illegittimi e vessatori nei confronti dei lavoratori.

Altrettanto vale per l'articolo 6, relativo alle visite personali di controllo. Noi sappiamo benissimo che vi sono tipi di lavorazione dove questo controllo può trovare un minimo di giustificazione; ma a nostro giudizio la formulazione che è stata adottata in questo provvedimento non garantisce a sufficienza il lavoratore, soprattutto per quanto riguarda la sua dignità personale.

Un tema molto importante che a nostro giudizio ha trovato una soluzione non soddisfacente, per cui il mio gruppo approva la norma con riserva, è quello riguardante l'istituto del *referendum*. Che cosa vuol dire un *referendum* attuato soltanto se tutte le organizzazioni sindacali sono d'accordo? E se avvenisse — il che può accadere in un paese come il nostro — che in una fabbrica non vi siano le organizzazioni sindacali? O se avvenisse invece che in una fabbrica ci siano quelle organizzazioni che noi consideriamo « gialle », organizzazioni che sono vietate dalla legge ma che potrebbero sempre costituirsi attraverso la facile scappatoia dell'articolo 19, il quale richiede soltanto che queste associazioni sindacali siano firmatarie di contratti collettivi o di accordi aziendali per avere anch'esse diritto di porre il veto?

A nostro giudizio, questo articolo va rivisto. Uno dei sistemi per risolvere il problema potrebbe essere quello di stabilire che il *referendum* può essere chiesto da una determinata percentuale di lavoratori, indipendentemente da questa specie di diritto di veto che qualsiasi sindacato, anche il più insignificante, nelle attuali condizioni potrebbe porre.

D'altra parte si potrebbero anche avanzare obiezioni sulla costituzionalità di questa definizione, perché indubbiamente una espressione diretta, libera dei lavoratori in questo campo non si potrebbe manifestare se non attraverso il meccanismo di rappresentatività, del resto molto incerto e molto improprio, che si riconosce alle organizzazioni sindacali attraverso questo statuto.

A questo proposito serve anche il richiamo all'articolo 19 del provvedimento. Sappiamo che sono state fatte osservazioni di incostitu-

zionalità e siamo indubbiamente preoccupati dal fatto che questo possa far ritardare l'attuazione del provvedimento o, peggio, farlo decadere attraverso l'impugnazione che da qualche parte interessata potrebbe venire. Noi riteniamo che il Governo avrebbe dovuto aiutare a trovare una formulazione più precisa e meno discutibile già in sede di dibattito al Senato. Ci sembra veramente strano che sia venuta fuori una formulazione da molti ritenuta suscettibile di eccezioni di incostituzionalità e che questa formulazione sia stata in sostanza approvata dal Governo il quale, tra l'altro, avrebbe potuto valersi, in questa occasione, degli uffici legislativi e dei funzionari capaci di cui dispone.

Vi è un altro aspetto che è stato criticato e sul quale anche noi esprimiamo ampie riserve: quello del collocamento. È vero che è stato un po' un'aggiunta al provvedimento, ma non c'è dubbio che anche questa è una di quelle soluzioni « a rattoppi », di cui il ministro del lavoro ha dato immagini brillanti in un suo recente intervento.

Sono anch'io d'accordo che è meglio poco che niente, e quindi che è bene approvare questo provvedimento, però non vi è dubbio che in materia di collocamento è tutto da rivedere e tutto da rifare nel nostro paese. La vecchia concezione, che era stata a suo tempo una grande conquista socialista, di garantire, attraverso un minimo di intervento della collettività e dello Stato, al lavoratore il collocamento, almeno in materia di avviamento al lavoro — perché in sostanza di questo si tratta — ha certamente avuto grande merito mezzo secolo fa. Però oggi i tempi sono cambiati ed il problema quindi va visto in maniera radicalmente differente.

Non si tratta più di fare delle commissioni che garantiscano il collocamento con un minimo di obiettività; lo Stato deve porsi l'intero problema dell'avviamento al lavoro, che parte dalla formazione professionale, per arrivare a garantire con metodi meno burocratici il collocamento. Oltre tutto, a seguito di un recente provvedimento in materia di collocamento in agricoltura, tutti abbiamo rilevato che si crea una discrasia con il provvedimento che stiamo per approvare per gli altri settori; quindi, non fosse altro che per la ragione di rendere più coerente l'intero sistema, bisognerà riprendere al più presto questo tema.

Infine vorrei dire che concordiamo con alcune tesi espresse qui dai colleghi di parte democristiana in contrapposizione a tesi portate da colleghi dell'estrema sinistra a pro-

posito della propaganda in fabbrica. Siamo pienamente d'accordo su quanto al riguardo è detto nel provvedimento e sul fatto che in fabbrica è opportuno limitare l'attività politica e propagandistica. Intendiamoci bene, non è che noi approviamo l'espressione « qui si lavora, non si fa politica » — un torto simile non deve essere fatto a nessuno — però, poiché, purtroppo, oggi i lavoratori sono divisi sul piano politico, sul piano ideologico, pensiamo che l'introduzione del dibattito politico in fabbrica oltre che avere riflessi sull'andamento produttivo — e questo è un fatto che ci interessa solo indirettamente — avrebbe un pericoloso effetto sugli stessi rapporti sindacali tra i lavoratori e dunque potrebbe avere riflessi negativi proprio per quella ricerca, che stiamo portando avanti nel paese, di avvicinamento e di unità sindacale.

A questo proposito devo ricordare all'onorevole Alini che ha sostenuto questa tesi, che se avesse letto la recentissima deliberazione delle tre confederazioni in materia di propaganda elettorale, avrebbe potuto trarne utili insegnamenti perché, la sua parte compresa, le suddette tre confederazioni hanno stabilito la proibizione alle organizzazioni sindacali di fare propaganda elettorale perfino in prossimità delle fabbriche, non dentro le fabbriche.

Quindi, facciamo attenzione a sostenere certe tesi.

PAJETTA GIULIANO. La deliberazione parla di adiacenze. Tanto, nelle fabbriche non ci andate.

CORTI. Nelle fabbriche ci sono stato almeno quanto lei.

Dunque, è vero o non è vero che le stesse organizzazioni sindacali chiedono ai loro attivisti di non fare propaganda non solo nelle fabbriche, ma anche in prossimità di esse? Ciò facendo i dirigenti sindacali, hanno tratto in inganno talune organizzazioni sindacali: nelle trattative sindacali qualcuno ha barato al giuoco perché abbiamo visto che in due organizzazioni gli esponenti di alcuni partiti si sono impegnati a fondo e non solo hanno escluso i dirigenti, ma hanno anche escluso gli attivisti, mentre altri partiti, precisamente il PSIUP e il PCI, hanno abbondantemente riempito le loro liste elettorali amministrative di dirigenti di base. Questo equivoco tra dirigenti di vertice e dirigenti di base...

PAJETTA GIULIANO. Ex dirigenti.

CORTI. ...oggi viene sfruttato con molta abilità nella campagna elettorale.

Posso citare quanto avviene nelle OM di Brescia: nella lista del PSIUP ci sono 14 dirigenti di base del PSIUP e 12 dirigenti di base del PCI mentre non ce n'è neppure uno della UIL e della CISL. (*Interruzione del deputato Pajetta Giuliano*). Se vuol saperlo, abbiamo due membri di commissione interna. Ma questo non rientra nell'argomento che trattiamo in questa sede.

GRAMEGNA. Andate a vedere un po' le liste socialdemocratiche e troverete esponenti della UIL che, mantenendo ancora l'incarico sindacale, sono candidati per le regioni e le province oltre che per i comuni. Vogliamo forse fare l'elenco di tutti i vostri dirigenti sindacali candidati?

CORTI. Dunque, ho voluto richiamare una delibera delle confederazioni che mi pare abbia il suo significato.

È molto capzioso, a mio giudizio, fare, come qui è stato fatto, un richiamo alle lotte politiche del 1943, all'epoca della Resistenza. Allora nel paese c'era il nemico, c'era l'invasore e se questa situazione si ripetesse sappiamo che nel paese si ripeterebbe quello che abbiamo fatto allora, mentre purtroppo non si è riusciti a fare la stessa cosa in altri paesi dove pure le invasioni si sono verificate e ripetute.

Concludendo, a proposito di questo provvedimento, non parliamo dunque del riconoscimento pieno del sindacato. Valutiamo questo problema per quello che vale, non abbandoniamoci all'enfasi; il problema resta aperto e andrà affrontato dando attuazione piena alle norme costituzionali in materia, e ci riferiamo all'attuazione degli articoli 39, 40 e 47 della Costituzione.

Si è tanto detto che abbiamo tardato ad applicare le norme costituzionali per le regioni; le regioni sono importanti, finalmente le faremo. Ci sono altre norme, di cui oggi il paese avverte l'importanza, che bisogna attuare e sono quelle che ho citato.

Io penso che la lotta che è in atto fra dirigenti statali e confederazioni, tra alcune categorie ed altre, non solo esige un riesame del modo di operare da parte delle organizzazioni sindacali nel loro seno, ma esige anche che la collettività, lo Stato si preoccupino di queste situazioni.

Infine è da dire, però, che noi riteniamo che quello di cui c'è bisogno nel paese non è soltanto un intervento legislativo, ma un im-

pegno di tutte le forze politiche e di tutte le forze culturali per modificare il costume del paese in materia di rapporti di lavoro. Io conosco, e tutti conosciamo, alcuni Stati del Sud America dove esiste una legislazione in materia di lavoro che vista sulla carta è la perfezione, e dove esistono i più grossi testi di diritto del lavoro e sono realizzati i più voluminosi contratti di lavoro; ma proprio in quelle repubbliche sud americane sappiamo poi quali sono le condizioni effettive dei lavoratori. È chiaro che in questo campo è fondamentale la forza del sindacato, ma a mio giudizio questo non basta: è anche e altrettanto fondamentale che si trasformi il costume, lo atteggiamento di civiltà che si determina tra lavoratori e impresa.

Noi considereremo realizzato l'obiettivo quando si verificherà quel che già in parte si verifica in certi paesi che pure hanno sulla carta una scarsa legislazione in materia di lavoro; cioè quando vedremo che l'operaio non ha più soggezione, non ha più paura nella fabbrica, quando non vedremo più quel che vediamo adesso: che quando entra il direttore di reparto c'è l'operaio « svelto » che dà una accelerata al motore della fresa o dà determinate martellate sulla macchina in maniera da avvertire tutti che arriva « l'occhio del padrone » e che dunque si mettano in riga.

Questa « civiltà » sarà raggiunta quando avverrà quel che ho visto realizzato in altri paesi, per esempio negli Stati Uniti d'America; dove ci si saluta allo stesso modo tra operaio e imprenditore e, quando si sta fumando una sigaretta sul posto di lavoro e arriva il capo, non ci si precipita a buttar via il mozzicone e a mettersi precipitosamente alla macchina ma, consci che si sta ugualmente facendo il proprio dovere anche se si tiene la sigaretta in bocca, si continua tranquillamente a lavorare senza dimostrare alcuna soggezione personale verso l'autorità della fabbrica.

Ecco quindi un tema che bisognerà portare avanti, un contributo che in questo campo potremo avere dalle leggi che il Parlamento potrà e vorrà adottare, ma un contributo che al raggiungimento di questo obiettivo verrà dato dai sindacati e dal mondo culturale.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Ianniello. Ne ha facoltà.

IANNIELLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge sulla tutela della libertà e della dignità dei lavoratori merita

la nostra approvazione, nonostante le critiche sollevate da diverse parti politiche. Sia pur contenendo ancora alcune inevitabili manchevolezze, infatti, il testo già approvato dall'altro ramo del Parlamento rappresenta senza dubbio uno degli atti più significativi e qualificanti di questa legislatura, come fatto politico prima ancora che per i suoi contenuti. Costituisce altresì risposta lungamente attesa ad istanze largamente avvertite dal movimento operaio: ulteriori indugi nell'approvazione di questo provvedimento finirebbero con lo svuotare di ogni significato pratico e politico un atto di vitale importanza per il ripristino della normalità nei rapporti di lavoro.

A quanti hanno ritenuto di attribuire al provvedimento un « carattere punitivo per gli imprenditori » è facile replicare che la migliore smentita a questa affermazione viene dal clima di persistenti tensioni esistente oggi nel mondo del lavoro, dove di punitivo c'è solo l'attuale diseguale posizione fra i soggetti del rapporto di lavoro, dal momento che i lavoratori sono ancora discriminati rispetto alle altre categorie di cittadini nel godimento di diritti sanciti dalla Costituzione.

Sono concettualmente contrario all'intervento legislativo nei rapporti di lavoro, ritenendo, tra l'altro, tale intervento una pericolosa interferenza in una materia che costituisce e dovrà costituire, sempre più, il patrimonio più geloso del movimento sindacale. Tuttavia, per garantire una effettiva pace sociale, bisogna prima di tutto assicurare una effettiva parità nel godimento dei diritti costituzionali anche sui luoghi di lavoro, pur con il rispetto delle diverse prerogative e del distinto ruolo dei vari soggetti che partecipano al processo produttivo. Perché ciò avvenga, è necessario eliminare i persistenti scompensi strutturali del nostro mercato di lavoro e creare le condizioni per una effettiva competitività delle forze di lavoro, che, nel conflitto degli interessi settoriali, salvaguardi costantemente gli interessi generali, impedendo le prevaricazioni.

È in questo senso che si legittima lo statuto dei lavoratori nella sua funzione di sostegno e non sostitutiva dell'azione sindacale per sopperire alle carenze, che espongono, indifesi, larghi strati di lavoratori ad una condizione di debolezza e di inferiorità, non imputabile a loro colpa. Per questi motivi, la battaglia per lo statuto dei lavoratori è un'altra battaglia particolarmente decisiva per il Mezzogiorno, ove la condizione operaia è resa precaria dalle ampie sacche di disoccupazione ancora esistenti.

Gli sforzi del Governo di conferire una più decisa spinta allo sviluppo del sud con gli investimenti già effettuati e quelli recentemente preannunciati dalle partecipazioni statali, a parte le riserve sugli indirizzi seguiti nel passato, sono tuttora vanificati dai processi di riorganizzazione produttiva dell'industria privata che si svolge a tutto danno delle unità aziendali ubicate nel Mezzogiorno. Proprio in questi ultimi mesi, ad esempio, si sono verificate, nella sola città di Napoli, soppressioni di unità produttive (vedi Eridania) e sono in atto minacce di nuove smobilizzazioni (vedi stabilimento Montedison di Bagnoli), che, aggiunte alla chiusura di aziende locali per ragioni economiche o per conflitti di gestione, portano ad una diminuzione, sul piano occupazionale, di quelle occasioni di lavoro che faticosamente si vanno creando, in altri settori produttivi, attraverso l'intervento pubblico.

Questo stato di cose, aggravato dalla emorragia di manodopera, attraverso i flussi emigratori che ad esso conseguono, crea una situazione di netta soggezione dei lavoratori a vantaggio dei ceti imprenditoriali. Da qui la necessità di operare aggiustamenti che puntino soprattutto al perseguimento dell'obiettivo del pieno impiego, condizione prima per una effettiva uguaglianza nei rapporti di forza fra le parti nelle fabbriche.

Lo statuto, come strumento riequilibratore di tali rapporti, avrà una sua reale efficacia se contribuirà ad allargare l'area contrattuale, estendendo il ruolo dei sindacati dentro e fuori gli ambienti di lavoro. Costituirà, cioè, una vera conquista dei lavoratori, se darà l'avvio ad una nuova politica per le relazioni industriali. In definitiva intendiamo affermare che con l'attuazione del disegno di legge in discussione non avremo inventato il toccasana per tutti i mali della nostra società. Esso rappresenta però una conquista, non tanto per i suoi contenuti, che pure sono notevoli, quanto per la possibilità che possa dar luogo ad una svolta nelle relazioni del lavoro, capace di far fronte alle necessità di un periodo di rapide trasformazioni tecniche ed industriali. Spetta, perciò, anche ai lavoratori il compito di contribuire, con tutto il peso della loro volontà politica, ai cambiamenti da introdurre.

Con il consolidamento dell'autonomia dai partiti e la realizzazione dell'unità sindacale organica, essi dovranno portare avanti una nuova strategia operativa, basata sulla forza contrattuale e non sui provvedimenti legislativi adottati sotto la spinta di forti tensioni

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 MAGGIO 1970

sociali, che consentono solo di intervenire *a posteriori*.

Lo statuto esprime la sua fondamentale efficacia non come mezzo di tutela, ma come strumento di garanzia dei diritti fondamentali dei lavoratori, capace di trasformare l'ordinamento autoritario delle fabbriche e stabilire più civili e corretti rapporti sul piano sociale.

Le lotte per i rinnovi contrattuali dell'autunno sindacale e quelle per le riforme tuttora in corso hanno già trasferito nelle aziende e nella società gran parte dei principi informativi dello statuto: anzi, sotto taluni aspetti, si è già su posizioni più avanzate rispetto ad esso. Per la prima volta, infatti, una campagna elettorale è imperniata sul confronto delle posizioni intorno ai temi delle riforme proposte dalle organizzazioni sindacali.

Non si tratta, perciò, onorevole Sacchi, di partire da questo provvedimento per proporre una seconda edizione di statuto dei lavoratori. Occorre, caso mai, cambiare il metodo! I rapporti nelle fabbriche non si esauriscono nella stipulazione dei contratti, ma vivono tutti i giorni in un susseguirsi di vicende tra loro funzionalmente collegate, in cui costantemente dovrà essere esaltato il ruolo insostituibile e la dignità della persona umana.

Fra Governo e sindacati vi dovrà essere qualcosa di più di semplici consultazioni. Si dovrà dar luogo ad un vero e proprio negoziato anziché porre mano ad una serie di provvedimenti legislativi che, piuttosto che tutelarla potrebbero intaccare la libertà e l'autonomia dei sindacati. Né si tratta di applicare l'articolo 39 e l'articolo 40 della Costituzione per dare piena cittadinanza ai sindacati nelle fabbriche.

Per quanto concerne il merito dello statuto, non si può non esprimere un sostanziale consenso non solo per l'incontestabile rispondenza del provvedimento allo spirito della Costituzione, ed ai principi contenuti nelle convenzioni dell'OIL già resi operanti nel nostro paese con ordine di esecuzione del Parlamento; ma soprattutto per essere rivolto a stabilire una maggiore responsabilizzazione dei lavoratori sia nelle scelte di politica aziendale, sia nelle scelte di più ampia portata attinenti alla individuazione dei fini propri dell'impresa.

Condividiamo quindi, nel complesso, i motivi ispiratori e l'articolazione data al disegno di legge in discussione. Tuttavia, se si vuole realmente spostare l'equilibrio delle forze oggi esistente a favore dei lavoratori e democratizzare le strutture aziendali, occorre fornire alle organizzazioni sindacali ulteriori strumenti come la gestione dell'addestramento professio-

nale, la riforma del collocamento che assicuri a fianco della gestione pubblica, opportunamente valorizzata, la gestione delle organizzazioni sindacali, nonché la riforma del processo del lavoro e l'abolizione delle norme dei codici in contrasto con la Costituzione.

Concludendo ci pare doveroso dare atto al defunto ministro Brodolini e soprattutto all'attuale ministro del lavoro onorevole Donat Cattin del particolare impegno profuso e della ferma volontà manifestata nel portare avanti questo provvedimento, che è di tale portata da caratterizzare in senso sociale tutto l'indirizzo politico governativo.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Pucci di Barsento. Ne ha facoltà.

PUCCI DI BARSENTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, gli anni '70 si presentano in tutto il mondo con una dimensione nuova, i cui parametri abbracciano globalmente il divenire dell'uomo e i suoi rapporti con il mondo in cui vive, in tutti i suoi aspetti spirituali, materiali, sociali ed economici.

La contestazione ha assunto proporzioni massicce ed investe ormai in misura sempre crescente, non solo i paesi liberi, dove può esprimersi nella sua pienezza, ma anche i paesi comunisti, dove, anche se in forme larvate, essa è presente in misura sempre maggiore.

Sono contestati oggi i sistemi politici, i rapporti sociali ed economici, le istituzioni di ogni genere, dall'università alla giustizia. In realtà l'immenso sviluppo scientifico e tecnologico di questi ultimi anni costituisce già di per sé un elemento di tali proporzioni da rivoluzionare il mondo in cui viviamo. A questo si aggiunge la massiccia diffusione dei mezzi di comunicazione che ha sensibilizzato profondamente le grandi masse popolari che giustamente avvertono di essere protagonisti diretti della rivoluzione in atto.

È così che, mentre qualche anno fa la divisione del mondo, sancita dalla conferenza di Yalta, poteva avere una sua logica giustificazione, identificandosi in due sistemi, quello nord americano da un lato e quello sovietico dall'altro; due forme politiche sociali ed economiche a cui guardare come a un modello ideale, oggi si tende sempre più a considerare l'uno e l'altro sistema come superati e si delinea già, seppure in forma imprecisa, l'aspirazione, comune a gente di ogni parte del mondo, verso forme nuove politiche, economiche e sociali, improntate a una partecipazione sempre più completa ed integrata del-

l'individuo, nella società, nella scuola, nell'economia. L'unificazione europea, che già di per sé rappresenta un disegno grandioso, diventerebbe un fatto addirittura entusiasmante se attraverso essa si potesse un giorno giungere a delineare in maniera precisa il volto della nuova società del futuro.

In questo contesto la rivoluzione liberale, iniziata con il riconoscimento dei diritti dell'uomo, continua con il promuovere una dilatazione progressiva dell'area di libertà individuale nella scuola, nella fabbrica, nella società. Uno statuto dei lavoratori che ne sancisca in maniera completa e globale la nuova dimensione è pertanto, a nostro avviso, una esigenza primaria in questo momento storico, in quanto con esso e attraverso di esso si realizza un altro grande passo verso quella dimensione libertaria che noi consideriamo essenziale al pieno sviluppo della personalità umana.

Mentre le suggestioni autoritarie di destra e di sinistra godono ancora di un rilevante consenso da parte di elementi chiusi o conservatori, la promozione e l'esaltazione della sfera di libertà dell'individuo costituiscono la migliore garanzia contro tutti i tentativi autoritari, sia di destra sia di sinistra, e la salvaguardia migliore della democrazia.

Ci si potrebbe chiedere se il raggiungimento di questa nuova dimensione di libertà debba essere il risultato di successive azioni sindacali piuttosto che derivare da un disposto di legge. Ed invero vi sono state organizzazioni sindacali che hanno espresso una certa perplessità circa il ricorso ad uno strumento legislativo che sancisca i diritti dei lavoratori, ritenendo che questo potesse portare pregiudizio alla loro autonomia e forza contrattuale.

Per altro noi riteniamo invece che sia necessario regolare questa complessa materia attraverso una legge che valga non solo per alcuni settori particolarmente forti dal punto di vista contrattuale, ma che tuteli la totalità dei lavoratori, quindi anche coloro che, mancando di una forza contrattuale valida, resterebbero in posizione forzosamente arretrata. Intervenire per legge equivale a stabilire, in maniera definitiva, un determinato disposto, con tutte le conseguenze che esso comporta.

Convinto di questo, io stesso, nel gennaio scorso, sono giunto alla determinazione di formulare due proposte in materia di lavoro — una per l'orario unico continuato e l'altra per la settimana lavorativa di 40 ore — dando loro veste di proposte di legge, proprio per-

ché ritengo che la legge sia uno strumento assai più valido e forte della semplice contrattazione, ed anche perché essa si applica alla generalità e non dipende dalla forza contrattuale di una parte più o meno efficiente. La legge inoltre è frutto di un'iniziativa parlamentare che come tale è in grado di esprimere le esigenze di tutta una comunità e non solo quelle settoriali.

In pochi anni l'Italia, da un'economia prevalentemente agricola, è passata ad un'economia industriale di tipo corrente, e si è avviata poi in maniera sempre più rapida, ad un'economia di tipo industriale moderno e automatizzato. Pertanto le imprese che si sono costituite nel contesto agricolo iniziale hanno assunto una impostazione di tipo autoritario, anche se essa si è gradualmente modificata nel tempo. Oggi, tuttavia, non è più pensabile che l'impresa sia improntata ad una concezione che non ha più cittadinanza nel nostro tempo; essa deve invece realizzarsi attraverso una sempre crescente partecipazione del lavoratore. Di qui la necessità di introdurre nel nostro ordinamento una concezione legislativa nuova, atta a promuovere la responsabilizzazione dell'individuo ed il suo senso di autonomia.

A questo mirava la mozione da noi presentata il 22 maggio 1969, una mozione che voleva essere uno stimolo al Governo per affrontare in maniera globale l'intero argomento. Il nostro impegno sullo statuto dei lavoratori venne ribadito anche nel programma liberale relativo alle ultime elezioni politiche, nel quale è detto che il partito liberale italiano in particolare si batte anche per l'attuazione di uno statuto dei lavoratori adeguato alla moderna coscienza sociale e che completi la legislazione, appoggiata dai liberali, sulla giusta causa nei licenziamenti.

L'esigenza di garantire la responsabilità e l'autonomia dei lavoratori dipendenti appare a noi liberali un'esigenza assolutamente prioritaria. Tuttavia riteniamo che la legittimazione dei fondamentali diritti dei lavoratori come uomini e cittadini, all'interno dei luoghi di lavoro, non avrebbe reale efficacia qualora non venisse garantita ai lavoratori stessi la tutela e la salvaguardia dei luoghi di lavoro.

Per questo, con la mozione presentata il 22 maggio scorso, invitavamo il Governo a presentare al Parlamento tre disegni di legge: uno sui diritti e sui doveri dei lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro e sugli organi rappresentativi chiamati a renderne operante l'esercizio; uno per il riconoscimento giuridico dei sindacati, per la disciplina dei con-

tratti di lavoro con efficacia *erga omnes* e per la regolamentazione del diritto di sciopero; uno, infine, per la formulazione di un piano per un graduale miglioramento dell'orario di lavoro ed una più razionale distribuzione delle feste infrasettimanali e dei periodi di riposo.

Il Governo invece si è fatto promotore di una iniziativa parziale che potrà solo trovare una sua intrinseca validità allorché sarà completata da altri disposti legislativi che, come l'esperienza certamente rivelerà, ne costituiranno il completamento necessario. (*Interruzione del deputato Pochetti*).

Il progetto di legge in esame, pur nella sua limitata dimensione, ci appare comunque positivo; esso infatti stabilisce una nuova dimensione del rapporto fra lavoratore e azienda, improntato non più ad un sistema autoritario ormai sorpassato ma mirante alla piena responsabilizzazione dell'individuo. Esso sancisce così la dignità umana dei lavoratori nei luoghi di lavoro e ne tutela le libertà civili e politiche. La mozione liberale mirava però a che l'intera materia fosse regolata in maniera organica, in modo che il salto di qualità da realizzarsi all'interno delle imprese potesse avvenire nella maniera più rapida e piena, evitando che si venissero a determinare situazioni negative, sia nei riguardi dei lavoratori che delle aziende.

Da questo punto di vista, come dicevo, il progetto di legge in esame, pur rappresentando un momento decisamente positivo nel contesto dell'intera materia di cui abbiamo trattato, appare non sufficientemente organico e in certi suoi aspetti mancante e lacunoso. È per questo che il collega senatore Bergamasco, nella dichiarazione di voto resa il giorno 11 dicembre 1969 al Senato per annunciare il voto favorevole del nostro partito al disegno di legge n. 2133, espresse alcune perplessità che non ritengo siano state superate e fugate nella discussione svoltasi nella XIII Commissione parlamentare.

Infatti gli obiettivi che lo statuto dei lavoratori si prefigge devono rappresentare una sostanziale acquisizione di libertà per i lavoratori, senza assumere il carattere di una misura punitiva nei riguardi degli imprenditori, che si risolverebbe, in definitiva, con la crisi delle imprese. Non bisogna dimenticare infatti che l'imprenditore, responsabile di fronte alla comunità per l'andamento dell'impresa, per il tipo e la qualità della produzione, per le condizioni sanitarie e di sicurezza del lavoro, per i contributi agli enti previdenziali e per quanto al fisco è dovuto, deve sì adempiere a tutti quei doveri

che la società oggi richiede, ma deve pur essere confortato da una volontà di collaborazione che si estrinsechi in un rapporto fattivo e responsabile.

Infatti in una economia libera che si realizzi all'interno di un sistema libero qual è quello del mondo occidentale, e più precisamente, nel caso nostro, nel contesto del mercato comune, la sopravvivenza stessa dell'impresa potrebbe essere definitivamente compromessa, qualora per ragioni politiche si volesse far leva contro l'azienda servendosi di quegli strumenti che sono stati predisposti invece per sostituire il rapporto autoritario con un rapporto basato sull'autonomia e la responsabilità del lavoratore.

Nell'intento di dare al provvedimento in esame una maggiore completezza, pur ribadendo la necessità che esso sia presto integrato da ulteriori provvedimenti nel senso da noi auspicato, presenteremo alcuni emendamenti intesi a renderlo più rispondente alla realtà attuale.

Riteniamo infatti che, opportunamente modificato e reso pertanto più efficace, esso potrà promuovere un valido rinnovamento della società italiana.

La civiltà di un popolo non è soltanto un fatto di sviluppo scientifico o tecnologico, o delle ricchezze prodotte dal suo apparato industriale, ma è soprattutto l'espressione del grado di umanità che si realizza nei rapporti tra i cittadini. Uno statuto dei lavoratori che effettivamente realizzi una misura nuova di dignità e di elevazione per tutti i prestatori d'opera, lungi dal costituire uno strumento di contrasto e di lotte tra imprenditore e lavoratore, dovrebbe promuovere quella collaborazione, che è essenziale affinché si possa realizzare nel futuro una partecipazione sempre più intensa che è garanzia di democrazia e progresso.

Nel contesto del tessuto industriale del nostro paese, un contesto che si articola in poche imprese di grandi dimensioni, in un numero limitato di imprese medie, in decine di migliaia di imprese piccole e piccolissime, la legge sullo statuto dei lavoratori opererà in maniera diversa a seconda della dimensione e delle situazioni preesistenti in ciascuna impresa. Essa dovrebbe comunque rappresentare a lungo termine un elemento stabilizzatore realizzando un effettivo miglioramento dei rapporti fra imprenditori e lavoratori, anche e soprattutto in quelle aziende grandi e medie dove a volte il contatto umano è difficile o addirittura impossibile.

Pertanto, nel concludere questo mio intervento, onorevoli colleghi, mi sia consentito di esprimere l'augurio che questa legge, anche se mancante e lacunosa in alcune sue parti, valga a promuovere una più umana e moderna dimensione nel mondo del lavoro, e che la legge possa realizzare appieno gli scopi che si prefigge, al di là delle disposizioni dei singoli articoli, grazie alla volontà concorde e rinnovatrice di tutti gli interessati, al loro contributo di consapevolezza e di responsabilità.

I momenti difficili che il nostro paese attraversa, saranno considerati un giorno come una fase positiva della storia del nostro sviluppo, se porteranno ad un reale progresso di tutto il nostro popolo, alla realizzazione di una forma più avanzata di democrazia, in cui l'individuo, qualunque sia la condizione in cui opera, abbia la possibilità di esprimere appieno nella libertà la sua dimensione umana.

PRESIDENTE. Non essendovi più iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore onorevole Vincenzo Mancini.

MANCINI VINCENZO, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, la discussione generale testè conclusasi non ha aggiunto, a mio parere, elementi nuovi e diversi rispetto a quelli già rilevati in occasione della discussione svoltasi presso la Commissione lavoro. Infatti, annotazioni, rilievi, riserve, critiche e perplessità, tutte già a chiare lettere in precedenza enunciate, sono state qui ribadite, anche se con il tono e la solennità propri dell'aula.

Al termine, in una replica breve per necessità, ci vien fatto di chiedere se il tentativo — già da me fatto nella relazione e ripreso ed ampliato da molti dei colleghi intervenuti nella discussione, sia in Commissione sia in aula — di indicare alcuni aspetti del provvedimento al nostro esame, per l'approfondimento e l'individuazione di possibili modificazioni, non serva solo a testimoniare una certa volontà di perfezionismo rispetto all'altro ramo del Parlamento. Non ho esitazioni a rispondere che modifiche si imponevano, vuoi per necessità interpretative di norme stimate, per così dire, di colore oscuro (come lo articolo 29), vuoi per una maggiore correttezza giuridica, riguardo ad altre norme, come quelle contenute negli articoli 18, 35 e 37, nei quali è largamente compromessa la più ele-

mentare proprietà di linguaggio — almeno a mio giudizio — il che, come è ovvio, non si lamenta per una sorta di esigenza per così dire estetica, bensì per le difficoltà e le implicazioni che non si può escludere si possano avere in sede di attuazione, per i dubbi interpretativi che certo ne potranno derivare.

Al riguardo, chiarisco che, come ho già annotato nella relazione, il riferimento alla unità produttiva (stabilimento, filiale, uffici o reparto autonomo) di cui all'articolo 35, appare improprio in tema di licenziamenti, tanto che potrebbe avere come conseguenza la non applicabilità dell'articolo 18 ad aziende di pur grandi dimensioni, già rientranti nell'ambito della legge n. 604 del 1966, nel caso abbiano una struttura organizzativa suddivisa in numerose piccole unità produttive. Si avrebbe un arretramento, un peggioramento, cioè, rispetto alla citata legge del 15 luglio 1966, n. 604, che più chiaramente faceva riferimento al datore di lavoro, e non già all'unità produttiva, come indicato nell'articolo 11 di quella legge.

Lo stesso dicasi per l'articolo 37, nel quale una confusione tra rapporto di lavoro e rapporto di impiego, può determinare (e lo dico perché dagli atti della discussione, al di là della dizione dell'articolo, risulti l'effettiva volontà del Parlamento) la conclusione della non applicabilità della legge nei confronti di coloro che non appartengono al personale impiegatizio ma rivestano la qualifica di salariati alle dipendenze di enti pubblici, diversi da quelli che svolgono, in maniera esclusiva o prevalente, attività economica.

Per quanto riguarda l'articolo 18 mi richiamo a quanto indicato nella relazione scritta che ho avuto l'onore di predisporre. Altri rilievi concernono la necessità di modificare le norme contenute nell'articolo 5 — lo ha richiamato poc'anzi anche il collega Corti — relativo agli accertamenti sanitari, per evitare che ne derivi (e la mia preoccupazione è che nella formulazione attuale ciò possa accadere), in rapporto soprattutto all'ultimo comma, un danno per i lavoratori.

Altri rilievi ancora riguardano le norme relative al collocamento contenute negli articoli 33 e 34, almeno al fine di armonizzarle con la nuova disciplina approvata in materia di collocamento e di accertamento dei lavoratori agricoli a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7; almeno cioè per la parte in cui non si giustificherebbe un diverso trattamento tra i lavoratori agricoli e quelli degli altri settori. In linea più generale, valgono — sempre per la

materia del collocamento — le osservazioni e le perplessità ampiamente riportate nella relazione, e riprese negli interventi di diversi colleghi, come quello del collega Borra in data di ieri, circa l'insufficienza, cioè, di norme stimate inadeguate, quasi ritocchi marginali e aggiustamenti parziali di fronte all'esigenza generalmente affermata di un profondo ripensamento critico di provvedimenti modificativi completi, attraverso i quali, delineata la funzione del collocamento, se ne individuino i compiti nel quadro di linee di politica generale, impostando una scelta politica nuova che trasformi il collocamento, per farne uno strumento idoneo della politica attiva della manodopera.

A quanti tra i colleghi intervenuti hanno stimato il provvedimento al nostro esame carente o monco, per l'assenza di disciplina relativa ai regolamenti d'azienda, alle commissioni interne, alle sanzioni per mancato rispetto dei contratti collettivi di lavoro ed ai licenziamenti collettivi (ossia, ai colleghi Sacchi ed Alini, intervenuti ieri, anche se agli stessi rivolgo un cordiale ringraziamento per le parole di cortese apprezzamento avute per il relatore), ripeterò che in linea generale, a parte la possibilità di successivi interventi attraverso altri provvedimenti legislativi, l'intervento legislativo non può e non deve esaurire la materia in un settore in cui più propria è l'attività dei sindacati, convinti, come siamo, che una tutela generalizzata, perché risulti pienamente efficace, come non può essere affidata esclusivamente all'azione sindacale, così non può essere realizzata esclusivamente attraverso la legge.

I colleghi Sacchi ed Alini — come già in Commissione i colleghi Luciana Sgarbi Bompiani, Aldrovandi, Gramagna e Rossinovich — hanno ripetuto ieri in quest'aula che si avrebbe un parziale ingresso della Costituzione all'interno dei luoghi di lavoro e ne deriverebbe una limitazione dei diritti dei lavoratori, se si escludesse la possibilità della partecipazione al dibattito politico (notate bene: come dicono gli stessi colleghi intervenuti) da realizzarsi con la presenza dei partiti nelle fabbriche. E questo un campo nel quale si registrano tesi e posizioni contrapposte.

A parte il fatto che la materia d'interesse sindacale e del lavoro può avere implicazioni di carattere politico, come giustamente ha rilevato ieri il collega Borra, ripeterò che non è solo opinione della maggioranza ma anche delle organizzazioni sindacali (lo ha ricordato il collega Corti poc'anzi) che l'ingresso o la presenza dei partiti nelle fabbriche po-

trebbe determinare pericolose concorrenze, in contrasto con la tendenza all'unità sindacale, ponendo elementi di divisione e di scontro ed ingenerando soprattutto confusioni — ecco il punto che ci preme sommamente ribadire — tra il sindacato ed altre organizzazioni come i partiti, riconosciuti strumenti di organizzazione del consenso politico.

Un'ulteriore osservazione circa la richiesta avanzata dall'onorevole Roberti di chiarire se, in rapporto soprattutto all'articolo 18, si è inteso eliminare il potere disciplinare e quello gerarchico ed organizzativo dell'imprenditore. Certo, non vi è sovvertimento al riguardo, in quanto manca l'intento repressivo per esservi, invece, quello difensivo.

Il proposito del disegno di legge — come è chiaramente posto in evidenza nella relazione governativa — è di contribuire a creare un clima di rispetto della dignità e della libertà umana nei luoghi di lavoro, riconducendo — ecco il punto — l'esercizio dei poteri, direttivo e disciplinare, dell'imprenditore nel loro giusto alveo, e cioè in una stretta finalizzazione allo svolgimento delle attività produttive, eliminando comportamenti e sistemi che, pur tenendo conto delle esigenze produttive, non sono compatibili con i principi della Costituzione, quali enunciati in particolare dagli articoli 2 e 41. Da questi articoli deriva, infatti, l'esigenza di porre in essere idonei strumenti che, da un lato, consentano la difesa dei diritti inviolabili dell'uomo e, dall'altro, evolino in modo concreto che l'iniziativa privata, pur riconosciuta libera, si svolga sostanzialmente in contrasto con l'utilità sociale e rechi danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

Siamo cioè persuasi che soltanto attraverso l'azione e la presenza dei sindacati nei luoghi di lavoro — garantita dalla Costituzione — l'autorità, potenzialmente assoluta e autocratica dell'imprenditore, si potrà trasformare, in via di fatto, in un potere democratico e « costituzionale », fondato sulle norme e sulle procedure previste dalla legge e dal contratto collettivo, che potrà così diventare strumento indispensabile di collaborazione e di partecipazione costruttiva del gruppo dei lavoratori alla vita e alla direzione aziendale.

L'altra perplessità espressa dall'onorevole Roberti è quella riguardante la formulazione dell'articolo 19 nel quale si scorgono limitazioni giudicate in contrasto con il principio della libertà sindacale.

Avevo già ricordato che il contrasto insorto intorno alla formulazione dell'articolo 19 ha impedito la richiesta unanime di assegnazio-

ne del provvedimento in sede legislativa, con la conseguente approvazione del disegno di legge da parte della Commissione lavoro. Ripeterò quanto già chiarito nella relazione, e ripreso con precisione dall'onorevole Borra, che per il principio della libertà sindacale vale quanto previsto — senza limitazioni ed esclusioni — dall'articolo 14, mentre l'articolo 19, che riguarda la tutela dell'attività sindacale, mira soprattutto a rendere possibile la esatta individuazione dei sindacati che possono beneficiare della nuova e particolare disciplina, « recependo nell'ordinamento » — come è delto nella relazione governativa al disegno di legge — « quella valutazione di rappresentatività che opera sul piano della effettività », anche al fine di evitare che una moltiplicazione incontrollata di organizzazioni sindacali ed una proliferazione di associazioni occasionali, possano nuocere — a parte i possibili abusi — alla rappresentatività di quelle organizzazioni che sono effettive e autentiche portatrici degli interessi dei lavoratori.

Avviandomi alla conclusione, rilevo che se dalla discussione svoltasi in aula non sono emersi — per quanto ho già rilevato — elementi nuovi e diversi rispetto a quelli già emersi in Commissione, è stata invece affermata la generale volontà politica di procedere alla sollecita e definitiva approvazione del provvedimento.

Osservo, al riguardo, che tale volontà politica — espressa soprattutto dai gruppi che hanno rinunciato a presentare emendamenti — non ha consigliato l'opportunità o non ha fatto vincere la tentazione di soffermarsi esclusivamente sulle affermate carenze, sulle possibili perplessità, sulle effettive necessità di modificazioni (neppure io ho resistito alla tentazione di cui facevo cenno) e non solo sul piano formale. (*Interruzione del deputato Giuliano Pajetta*). Servirà tutto ciò certamente, onorevole Pajetta, come momento di riflessione che dovrà suggerire la necessità di successivi interventi legislativi.

Al momento, però, ne è risultato mortificato o non è stato chiaramente espresso il giudizio positivo intorno al provvedimento, che, pure, si pone in termini di novità, arricchendo il complesso di istituti riguardanti la tutela dei diritti dei lavoratori. Si configura rispetto ad esso (come ho detto, in una delle tante relazioni da me svolte su questa materia, rispondendo al collega Roberti) come norma primaria, perché amplia la sfera di libertà e dignità dei lavoratori, realizza nuove forme di partecipazione e di potere attraverso il po-

tenziamento ed il rafforzamento del sindacato nell'azienda, mira a ridare al lavoratore la sua dignità, facendolo passare dalla posizione psicologica di suddito dell'azienda a quella di cittadino della Repubblica nell'azienda.

Signor Presidente, signor ministro, onorevoli colleghi, il 30 aprile dello scorso anno approvammo la legge riguardante il riordinamento e miglioramento dei trattamenti pensionistici e contenente norme in materia di sicurezza sociale. Dicemmo allora — e non a torto, ci sembra — che quel provvedimento rappresentava un concreto contributo al raggiungimento della pace sociale. È stato successivamente osservato che quella legge ha caratterizzato in maniera qualificante l'impegno del Governo e l'attività del Parlamento.

A distanza di un anno circa ci accingiamo ad approvare il disegno di legge sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori. Si tratta di un provvedimento atteso. Non sciupiamone il valore ed il significato, onorevoli colleghi, esasperando l'importanza degli aspetti da completare e che potranno essere oggetto di impegno successivo.

Certamente dovremo ritornare ad occuparci della materia. Siamo però persuasi che già il lavoro fatto rappresenta un notevole, significativo passo avanti che, al pari dell'altro provvedimento testé ricordato, non solo contribuirà ulteriormente ed in maniera effettiva al raggiungimento della pace sociale, ma servirà soprattutto a rispondere in modo concreto ed efficace alle sollecitazioni e alle attese dei lavoratori, dando un notevole contributo al progresso sociale e civile del paese ed accordando uno spazio più ampio ed effettivo alle esigenze di libertà, di partecipazione e di democrazia. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del lavoro e della previdenza sociale.

DONAT-CATTIN, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel concludere l'iter del disegno di legge sui diritti sindacali dei lavoratori, ho il dovere di rivolgere un ringraziamento caloroso e sentito a quanti sono intervenuti nel dibattito svoltosi alla Camera, sia in aula sia in sede di Commissione lavoro, ed anche ai colleghi del Senato che, avendo più tempo a disposizione (essendo stato presentato questo disegno di legge presso quel ramo del Parlamento), hanno dedicato la loro attività ad un attento esame e all'elaborazione di questo provvedimento.

Mi sia anche permesso rivolgere un ringraziamento particolarmente affettuoso e caloroso all'amico sottosegretario Rampa, che ha sopportato l'onere di seguire tutto l'iter di questo provvedimento e, con lui, al professor Giugni e agli altri collaboratori dell'ufficio legislativo del Ministero del lavoro che hanno concorso alla sua impostazione.

Per quanto riguarda poi particolarmente la discussione svoltasi alla Camera, desidero ringraziare il relatore Mancini, che con tanta solerzia e pazienza ha seguito e cercato di portare avanti senza ritardi il disegno di legge, talvolta anche a costo del sacrificio di qualche opinione personale. Questo ringraziamento non è soltanto un dovere al quale assolvere, ma l'espressione di un sentimento reale e profondo, data l'importanza di questo provvedimento, riconosciuta del resto anche da tutti i settori dell'Assemblea, nonostante si siano potute raccogliere in questo dibattito talune espressioni critiche che risentono anche del clima preelettorale, ma che appaiono marginali e non idonee a sminuire il valore sostanziale di questo disegno di legge.

Credo infatti che le riserve espresse, essendo accompagnate da un atto quasi generale di rinuncia a emendamenti e quindi da una volontà sostanziale di vedere approvato il provvedimento, significhino che ad esso si attribuisce un compito e una funzione che si è ritenuto di non voler ritardare, e quindi di notevole rilievo, sia politico sia sociale.

Su questa legge si fondano non da oggi, ma da parecchi anni, speranze e timori: i timori sono di taluni imprenditori che risentono di una mentalità sorpassata legata ad una visione superata della funzione imprenditoriale e che non sono poco numerosi nella realtà del nostro paese; le speranze sono certamente di tutti i lavoratori, anche se talvolta intorno alle possibilità offerte in concreto dal ricorso agli strumenti legislativi si creano delle illusioni che riguardano un po' tutti i provvedimenti legislativi e non questo in particolare. Lo dico rispondendo all'onorevole Pisicchio, nel senso che noi tutti sappiamo che la più perfetta Costituzione ha valore nella misura in cui vi sia un costume civile democratico e in cui vi siano forze capaci di dare ad essa concreta attuazione in tutti i suoi contenuti democratici. Quando invece si modificano i rapporti di forza, le tendenze e il costume democratico, anche la più perfetta Costituzione può finire col rimanere svuotata e inapplicata. Pur nel limite che ogni provvedimento di legge ha, di essere cioè una guida per l'attività degli individui

e una norma che ha bisogno di essere portata avanti da questi, noi riconosciamo in questo provvedimento alcuni connotati positivi caratterizzanti che devono essere sottolineati.

Il provvedimento in questione riconosce il sindacato in fabbrica; riconosce il diritto a tenere l'assemblea nei luoghi di lavoro e ad avere propri delegati; stabilisce una determinata procedura nell'esercizio dei diritti sindacali; afferma tutta una serie di diritti e divieti a garanzia delle libertà dei lavoratori, tra i quali è importante, sopra tutti gli altri, il divieto della monetizzazione del licenziamento che la legge n. 604 ammetteva sempre, con la sola eccezione costituita dal licenziamento intimato con violazione dell'articolo 4 di tale legge. Stabilisce infine, in materia di collocamento, un diritto e non un ordinamento, cioè il diritto che il collocamento nella misura esecutiva, non soltanto quindi come consultazione ma in termini esecutivi e di disposizione, sia esercitato nell'ambito della funzione pubblica e statutale, ma da rappresentanze che sono in maggioranza dei lavoratori, cioè di coloro i quali sono soggetto e oggetto dell'attività di collocamento.

Questi sono i connotati della legge, la quale mantiene, attraverso l'elaborazione parlamentare, le strutture che aveva in origine, nel momento in cui fu presentata, e ne aggiunge delle altre. Non sto qui a fare la distinzione tra quelle che sono state aggiunte e quelle che vi erano originariamente, ma credo che nella breve elencazione che ho fatto siano i punti centrali della disposizione legislativa che abbiamo dinanzi.

I rilievi, mossi anche dai banchi della maggioranza, circa la scarsa importanza che avrebbe il provvedimento in esame, mi pare risentano della mentalità privatistica che si era creata nel momento in cui, soprattutto nel campo sindacale di radice cattolica, fu abbandonato l'indirizzo che veniva dalla vecchia scuola corporativa e che ha portato al compromesso dell'articolo 39 della Costituzione.

Tutti sanno che questo cambiamento intervenne per una decisione presa, a livello politico, da un gruppo minoritario della democrazia cristiana, quello capeggiato dall'onorevole Dossetti, che in sostanza fece questa riflessione: il rapporto tra legge e sindacato non è un rapporto da vedere sotto una campana di vetro ma nella realtà storico-sociale, nella realtà politica e quindi in determinate fasi della vita politica del nostro paese; mettere una legge sopra i sindacati, sull'ordinamento

sindacale - nel momento in cui questo giudizio veniva pronunciato, intorno al 1951, queste erano le condizioni e non credo che siano sostanzialmente mutate - vuol dire imbrigliare i sindacati nel sistema, nella struttura maggioritaria, nella struttura economica, e quindi integrarli limitandoli nella loro funzione indipendente volta, a seconda della libera, autonoma azione che essi vogliono svolgere, anche al cambiamento del sistema. Perciò si abbandonarono allora, dopo discussioni molto vivaci e sentite, con una decisione del consiglio generale della CISL riunito a Brunate, le vecchie posizioni in sostegno dell'applicazione dell'articolo 39 della Costituzione, naturalmente determinando, come sempre capita in occasione di siffatti mutamenti, una posizione sbilanciata nel senso opposto, e cioè totalmente privatistica: nessuna legge, nessun intervento, il sindacato considerato quasi come un libero agente, al di fuori di ogni regolamentazione giuridica, nel quadro del sistema, per il pericolo di vedere altrimenti in esso, nell'ambito di una concezione americanistica del sindacato, quasi un garante, un elemento equilibratore del sistema stesso.

Queste posizioni sono state a loro volta superate quando, nel vivo della lotta, cioè nel quotidiano contatto con la realtà politica e storica del paese, noi ci siamo trovati di fronte a tipi di reazione padronale pesantissimi, che negli anni tra il 1945 e il 1950 non si erano determinati e che si sono determinati successivamente, con punte avanzate nell'ambito della maggiore azienda nazionale, la FIAT - che forse per questo si lamenta oggi di pagare un prezzo più alto rispetto ad altre aziende perché tutte le azioni portano una reazione - per la posizione diversa assunta dal sindacato

Queste punte si espressero in migliaia di licenziamenti niente affatto disciplinari, nel senso che non erano affatto riconducibili a violazioni di norme disciplinari, ma si trattava di licenziamenti politici, punitivi: insomma vi fu ogni sorta d'attacco contro il libero manifestarsi della vita sindacale, al punto che io so che di fronte all'approvazione di questa legge anche alcuni nostri colleghi, come l'onorevole Sulotto, oggi si sentono commossi ricordando questo loro passato, che è poi il passato di tanti militanti della CGIL, di tanti militanti della CISL. Un passato che ha colpito direttamente, ma ha anche chiuso la bocca, costretto ad una condotta diversa da quella di uomini liberi tutti coloro che nelle aziende, e in alcune in modo particolare, sentivano di dover sostenere i loro diritti di la-

voratori nella vita sindacale, nell'espressione normale, non eversiva, di una volontà di difesa effettiva degli interessi dei lavoratori.

Questa esperienza ci ha portati, attraverso una fase di discussione e di elaborazione, a concepire la teoria della legislazione di sostegno: cioè non di una legislazione ordinativa del sindacato, la quale desse al potere politico la facoltà di ingerirsi nell'ordinamento del sindacato, ma di una legislazione che attribuisse al sindacato dei lavoratori determinate libertà, determinati poteri, determinate facoltà. Direi che da posizioni diverse - ad esempio quella comunista ha sostenuto soprattutto la necessità di un riconoscimento dei diritti individuali dei lavoratori sulla base della Carta costituzionale - noi siamo giunti a questo disegno di legge che è stato presentato al Parlamento dal Governo nel quale ministro del lavoro era il nostro amico e collega Giacomo Brodolini.

Questo disegno di legge si inquadra in una legislazione di sostegno del sindacato, ma include anche altre norme che, oltre che al sindacato come tale, tendono a garantire diritti e libertà ai singoli lavoratori. Questo è il disegno finale che esce dalla elaborazione governativa e parlamentare.

Non mi soffermo molto sulle osservazioni critiche che sono state rivolte al disegno di legge anche nel corso di questo dibattito. Mi rendo conto dei limiti posti al provvedimento dalla sua breve permanenza nel secondo ramo del Parlamento, per l'intesa politica - largamente condivisa al di là dei limiti della maggioranza di governo - che la legge debba essere varata. Questo limitato esame dà alla legge alcune caratteristiche. Senza alcun dubbio il provvedimento potrebbe essere migliorato. Nessuno infatti ritiene che lo strumento sia perfetto in tutti i suoi aspetti, non fosse altro, ad esempio, perché in materia di collocamento noi abbiamo successivamente tradotto in una disposizione legislativa, specifica per il settore bracciantile agricolo, la normativa che sancisce un passaggio di potere ai lavoratori in questa materia. Questo ci ha costretto ad entrare in una legge di dettaglio con delle specificazioni che meriterebbero di trovare invece coordinamento nel dispositivo della legge ora in esame, che tende soprattutto a stabilire questo diritto di passaggio di potere. Naturalmente questa non è che la premessa sulla quale si dovrà costruire una legislazione nuova sul collocamento, che è poi strettamente legato all'addestramento professionale, e quindi ha delle implicazioni che comportano una modificazione strutturale del Ministero del

lavoro, dal momento che l'addestramento è materia di competenza delle regioni.

Per altro l'attenzione si è rivolta su alcuni articoli, ed in particolare sull'articolo 19, che è stato oggetto di vicende varie. In un primo tempo vi fu, anche da parte comunista, una sollecitazione perché, per evitare che si rinviasse l'approvazione del disegno di legge a dopo le elezioni amministrative e regionali, esso passasse in Commissione, con l'intesa di tutti, senza la necessità di una discussione in aula, che avrebbe comportato qualche rischio di rinvio al Senato, e quindi una complicazione dell'*iter* parlamentare.

L'articolo 19, anche secondo il relatore, ha bisogno di essere visto nel quadro del parere espresso dalla Commissione affari costituzionali, per rilevare come sia possibile una interpretazione che estragga dall'articolo stesso un contenuto precettivo non contrario alla Carta costituzionale (pur se la stessa Commissione affari costituzionali ha espresso l'opinione che una migliore redazione del testo dell'articolo avrebbe sgomberato il campo da interpretazioni opposte, che qui sono state avanzate soprattutto dall'onorevole Roberti). Tenuto conto anche di ulteriori argomentazioni e richiamato il principio fondamentale che vuole si proceda all'interpretazione di una norma pur non molto felice nella sua formulazione, in base a criteri che consentano di rilevarne un significato conforme ai precetti costituzionali, l'affermazione della costituzionalità dell'articolo 19 può basarsi sui seguenti punti:

1) Il disegno di legge contiene una norma di carattere generale (l'articolo 14) che stabilisce che il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale è garantito a tutti i lavoratori nell'interno dei luoghi di lavoro.

2) Rispetto a questo principio, la previsione contenuta nell'articolo 19 ha carattere evidente di norma speciale, il cui campo di applicazione, come risulta anche dalla collocazione della norma stessa, è riferito esclusivamente al tipo di rappresentanza sindacale aziendale disciplinato dalla legge; fermo restando il diritto dei lavoratori di costituire altri tipi di istituzioni rappresentative, elaborate sulla base di modelli diversi da quello legislativo, alle quali non si applica la normazione di legge.

3) La scelta operata dal legislatore a favore delle rappresentanze sindacali aziendali di cui allo stesso articolo 19, scelta d'altro limite all'ambito della normativa

specificata di questa legge, si giustifica in base alla loro rappresentatività, anche extra aziendale, assicurata dai combinati criteri di cui all'articolo 19.

4) Questa scelta, lungi dal configurare una arbitraria diversità di trattamento in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione costituisce espressione del principio democratico rappresentativo, che è alla base della legge fondamentale dello Stato e implica l'attribuzione di particolari prerogative alle istituzioni che esprimono le istanze maggioritarie del corpo sociale; con il chiaro limite della tutela dei diritti delle minoranze, assicurata in parte dallo stesso articolo 19, in parte dall'articolo 14, senza alcun contrasto con l'impostazione proporzionalistica della Carta costituzionale.

La garanzia di ordine generico assicurata dall'articolo 14 è di tutta evidenza. Per quanto riguarda invece la garanzia specifica, concernente cioè il diritto di costituire il tipo di rappresentanza prevista dalla legge e assicurata dall'articolo 19, si rileva che la maggiore rappresentatività delle Confederazioni di cui alla lettera *a*) di quell'articolo costituisce un requisito, richiamato allo scopo di escludere la legittimazione di associazioni aderenti a Confederazioni del tutto sprovvedute di rappresentatività; mentre non si intende introdurre alcuna discriminazione fra Confederazioni diversamente rappresentative, proporzionalmente o no, quando ne sia comunque certa l'effettiva consistenza sul piano nazionale. Indipendentemente dalla adesione alle predette Confederazioni, la lettera *b*) dispone la legittimazione delle associazioni la cui rappresentatività sia concretamente rivelata dalla partecipazione alla contrattazione collettiva nazionale o provinciale applicata nell'unità produttiva.

Ribadiamo quindi con assoluta chiarezza che non si intende in alcuna delle parti dell'articolo 19 sovvertire i principi della libertà sindacale e delle garanzie dirette non soltanto ad avere, come in tutta la legislazione che si richiama a questo principio, una espressione che sia rappresentativa dei lavoratori quando essi sono chiamati a far parte di determinati organismi o, come in questo caso, ad eleggere particolari loro organi, ma anche una garanzia alle minoranze, senza stare a vedere se esse siano espresse in questi organismi in modo proporzionale o in modo maggioritario.

Ogni legge in materia ha delle sue particolarità; noi ci richiamiamo a tutta la legislazione precedente e alla prassi nella sua applicazione.

Quanto alle altre osservazioni che sono state fatte, devo dire all'onorevole Corti che il *referendum* così come è impostato nello statuto, non vieta altre, diverse forme di *referendum*. Quando le organizzazioni sindacali presenti nell'azienda sono d'accordo possono indire il *referendum*, in modo da non sottoporre l'azienda ad un obbligo (lo farà se vuole) di continui ricorsi al *referendum* nel caso in cui ciascuna organizzazione, magari su un piano concorrenziale (oggi c'è una tendenza unitaria, ma la legislazione non può riguardare una fase determinata, bensì deve collocarsi nell'ambito di un contesto costituzionale che prevede il pluralismo, e quindi permette un'attività sindacale libera) si ponga in una direzione di rincorse verso i *referendum* che portano via con sé tempo al di là di quello che è previsto, mentre per le assemblee c'è un tempo ben delimitato come tempo obbligatorio.

Anche sulle osservazioni che riguardano il collocamento credo che quanto da me detto prima serva a chiarire sufficientemente come non si sia inteso, con l'introduzione di questo spostamento di potere, di questa affermazione di diritto, coprire tutta quanta la materia, ma soltanto stabilire dei principî.

Devo brevemente rispondere anche alle richieste presentate dalla sinistra, con un atteggiamento che io, obiettivamente, devo dire pecca un pochino di doppiezza, nella misura in cui da un lato si sollecita l'approvazione della legge e da un altro lato, nel clima « 7 giugno », si dice addirittura che è necessario farne una nuova, tutta diversa, perché questa non serve assolutamente a niente. Devo dire però che anche di fronte a una nuova iniziativa, noi non potremmo modificare la posizione tesa a non riconoscere in un determinato ambiente (che è la fabbrica, come la scuola, come qualsiasi altro ambiente analogo) il diritto di assemblea politica. Il che non deriva da una volontà di limitazione dei diritti di libertà, ma dal riconoscimento che determinati ambienti, che hanno una struttura e una strumentazione indirizzata a determinati fini, sono tali per cui, se il diritto (per esempio) di organizzazione sindacale nei luoghi di lavoro deve essere riconosciuto perché è connesso strettamente alla condizione umana del cittadino in questa direzione, non vi è invece una altrettanto stretta correlazione per la quale questi luoghi debbano essere sede di assemblea e di organizzazione politica; questa c'è certamente nella società e nella vita, ma non vi è una necessità stringente di collegarla al luogo di lavoro.

Devo dire che, per altro, quello che è stato detto sulle « mancanze » nel tempo si dimostrerà forse limitato, in quanto altri diritti matureranno. Si parla della questione dei licenziamenti collettivi che non è oggetto della legge; ma io credo che sia (anche per i rapporti intervenuti fra i sindacati) estremamente difficile dare alla legge un contenuto contrattuale molto particolareggiato, per cui tutto debba essere messo nella legge e poco sia lasciato alla possibilità di azione delle organizzazioni sindacali.

La questione dell'occupazione, del modo con cui essa deve diventare piena, della mobilità, dell'inquadramento nel mercato del fattore lavoro, sono tutti elementi ancora così mobili e discutibili da non farci pensare che si possano irrigidire (con l'esperienza che abbiamo circa l'efficienza delle amministrazioni pubbliche) in uno stato giuridico che sostituisca la contrattazione: e stato giuridico sarebbe se noi avessimo in qualche maniera regolamentato anche sotto questo aspetto il rapporto di lavoro.

Non mi soffermo su altri aspetti se non per dire che le argomentazioni addotte contro altre disposizioni (per esempio, sul campo di applicazione: articolo 35) hanno un loro fondamento e naturalmente potranno essere tenute presenti o in sede di interpretazione o magari anche in qualche provvedimento minore che serva ad ovviare agli inconvenienti.

Nel momento in cui ci troviamo di fronte ai soli emendamenti della parte liberale, non posso che ripetere il ringraziamento a coloro i quali non hanno voluto presentarne di loro propri per consentire che la legge andasse avanti. Lo dico a tutti, di tutte le parti, nella misura in cui, pur dissentendo su taluni punti, si è pensato che la sostanza del provvedimento fosse importante.

C'è nel campo opposto a quello dei lavoratori, sul piano dello scontro sociale, un atteggiamento di preoccupazione anche perché l'ho sentito come eco di un'assemblea (alla quale non ho partecipato), l'ultima della Intersind. Vi sarebbe una necessità di richiamo all'osservanza della legge: alla legge e all'ordine. Non ho capito se il presidente dell'Intersind si sia messo su questa strada, di modo che la partecipazione dei rappresentanti della Confindustria, per la prima volta dopo molti anni, all'assemblea dell'Intersind abbia significato che sia l'Intersind che si separa dalla Confindustria o la Confindustria che si separa dall'Intersind.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 MAGGIO 1970

POCHETTI. Sono rimaste sempre aggan-
ciate.

DONAT-CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Non l'ho capito bene. Ma è certo che, se anche noi possiamo sottolineare e sconsigliare taluni eccessi, potremo dire che l'osservanza della legge, in generale, comporta anche l'osservanza di questa legge; in realtà, quando si parla, in questi termini, in campo padronale, si intende sempre limitare la libertà e i diritti dei lavoratori.

Dal momento in cui la Carta costituzionale è stata proclamata, cioè dal momento in cui le libertà democratiche sono state ristabilite in Italia, doveva essere consentita la vita del sindacato nelle aziende. Non vi sarebbe stato bisogno di dire questo se il costume non avesse portato ad una realtà diversa. L'osservanza della legge comporterà, d'ora in avanti, l'osservanza di questa legge, ed io credo che risponda alla sensibilità del Parlamento di far sì che una legge precettiva di questo tipo, se vi fossero delle inadempienze e trovate delle scappatoie, possa essere resa più stringente affinché vi sia l'osservanza di tutti i principi che qui sono stabiliti. Solo in questo senso potrebbe essere ammesso un altro intervento legislativo.

Non capisco per quale motivo, nel momento in cui si sta procedendo all'approvazione di questa legge, si dica già che se ne deve fare un'altra. Vi è certamente dell'ambiguità in questo atteggiamento.

POCHETTI. I diritti politici non sono garantiti; almeno per questo motivo dovrà essere presentato un altro provvedimento.

DONAT-CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Per quanto riguarda i diritti politici, non sto a ripetere quanto è già stato espresso dai partiti della maggioranza. Non è possibile prevedere che la affermazione dei diritti politici di un paese sia connessa al fatto che negli asili infantili, nelle chiese o nelle fabbriche si debba usare del diritto di assemblea politica. Vi sono tanti luoghi in cui questa possibilità costituisce una garanzia data dalla legge per la libertà e la organizzazione della vita politica. Desidererei che questi diritti politici fossero garantiti sempre in tutti gli ordinamenti e organizzazioni pluralistici che il partito comunista presiede, mentre, invece, è storicamente dimostrato che avviene il contrario.

Capisco le esigenze della lotta politica e mi rendo conto degli aspetti che assume la

discussione in questo momento; ma io ricordo, ancora una volta, i tanti amici e avversari politici nel campo sindacale — come l'amico Sulotto — che, in un momento come questo, sono presi dalla importanza della cosa. A tutti quelli che hanno pagato, in qualche maniera, per i diritti del lavoro, e all'amico Brodolini, noi dedichiamo questo atto di Governo, questo atto della vita parlamentare italiana. Noi sottolineiamo questo atto, anche se la rispondenza della Camera è un po' limitata, come una svolta nel modo di concepire i rapporti di lavoro.

Nel dedicare questa legge all'amico Brodolini, io non compio alcun gesto retorico; penso che tutti vogliamo riconoscere in lui un combattente leale, così come tutti coloro che, anche se da posizioni diverse, hanno voluto questa legge, per la causa dei lavoratori, che è una delle cause di giustizia e di libertà combattute nei cento anni di vita del nostro paese.

Ritengo che, nel dedicare all'onorevole Brodolini e a tutti coloro che hanno pagato un prezzo più o meno alto per l'affermazione dei diritti di libertà e di democrazia che il movimento operaio ha portato avanti, noi non ci soffermeremo tanto sulle manchevolezze e sulle deficienze di questo disegno di legge, quanto sulla volontà di compiere questa svolta effettiva, non sul piano delle ricerche di collaborazione e di comprensione, ma piuttosto sul piano di una affermazione dura e precisa dei diritti dei lavoratori che, come cittadini, partecipano alla costruzione di una repubblica fondata sul lavoro e vogliono che sia riconosciuta la possibilità di organizzazione e di manifestazione dei loro interessi, che essi fanno, autonomamente, inquadrare nel contesto degli interessi nazionali e che, attraverso questo strumento legislativo, vengono sostenuti senza alcuna briglia per l'affermazione di queste esigenze e di questi ideali. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato alla seduta pomeridiana.

La seduta termina alle 12.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI
Dott. MANLIO ROSSI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO